

Con l'uscita del Regno Unito dal mercato diventa d'obbligo la dichiarazione doganale

# Ue-Uk, è scambio internazionale

## Deroghe per le operazioni a cavallo tra 2020 e 2021

Pagina a cura  
DI SARA ARMELLA

**P**er l'import ed export col Regno Unito è d'obbligo la dichiarazione doganale. Ma con delle eccezioni. Almeno per il momento. Infatti ci sono deroghe per le cosiddette operazioni a cavallo.

A partire dalla mezzanotte del 31 dicembre il Regno Unito è uscito definitivamente dal mercato europeo e tutte le movimentazioni di beni, da e verso Uk, devono essere trattate come operazioni doganali. Tutto il diritto europeo ha cessato automaticamente di essere applicato oltre Manica, dove è entrato in vigore un corpo normativo del tutto nuovo, molto corposo, con una nuova regolamentazione degli scambi internazionali e delle operazioni doganali. Notevole è la differenza tra il trasferire merci all'interno dell'Ue o da e verso il Regno Unito. Non sono più applicabili le norme nazionali proprie degli scambi intracomunitari, per le quali la competenza all'accertamento è riservata all'Agenzia delle entrate, ma siamo in presenza di importazioni ed esportazioni doganali, con l'applicazione del codice doganale dell'Unione europea e la competenza all'accertamento devoluta all'Agenzia delle dogane.

La notizia dell'Accordo ha

| I diversi regimi                         |   |  |
|--|---|--|
| Importazioni da Uk                       | Dazio zero per prodotti di origine preferenziale Uk | Dazi Ue in base alla Taric se non spetta origine preferenziale |
| Esportazioni verso Uk                    | Dazio zero per prodotti di origine preferenziale Ue | Dazi Uk se non spetta origine preferenziale                    |
| Operazioni a cavallo del 1° gennaio 2021 |   |  |
| Scambi intra Ue                          |   |  |

lasciato sullo sfondo una fondamentale novità: il Regno Unito è comunque uscito dal mercato doganale dell'Unione europea e rappresenta ormai un Paese terzo, con la conseguenza che gli acquisti e le vendite verso Uk non possono più essere classificate come acquisti intraunionali e cessioni all'esportazione. Dal 1° gennaio 2021, infatti, si parla di operazioni di import ed export. Per operare con il Regno Unito è necessaria, pertanto, una dichiarazione doganale di importazione o di esportazione. L'operatore deve indicare la corretta classificazione del bene, il valore doganale della merce, nonché autocertificare l'origine preferenziale dei prodotti al fine di beneficiare del dazio zero. Ci saranno, inoltre, controlli doganali alla frontiera e in alcuni casi saranno richieste particolari certificazioni

o requisiti fitosanitari per i propri prodotti.

Alcune deroghe sono previste per le operazioni a cavallo: gli adempimenti doganali, infatti, non sono richiesti per le transazioni commerciali iniziate prima della fine del periodo transitorio della Brexit e concluse dopo il 1° gennaio 2021. Queste particolari movimentazioni continuano, infatti, a essere trattate come scambi intraunionali, sia ai fini doganali sia dal punto di vista dell'Iva. Ciò significa, per esempio, che la merce partita dall'Olanda il 28 dicembre 2020 che giunge a destinazione soltanto il 3 gennaio 2021, non sarà soggetta a controlli doganali e conserverà lo status di merce comunitaria.

L'Accordo di recesso, infatti, e da ultimo anche le linee guida nel settore delle dogane aggiornate il 23 dicembre

2020, hanno espressamente previsto che i prodotti che attraversano la frontiera con Uk a cavallo della fine del periodo di transizione conservano la posizione doganale di merci unionali.

Gli operatori italiani che vendono in Uk, pertanto, non dovranno presentare una dichiarazione doganale se le merci sono partite prima del 31 dicembre 2020, arrivando nel Regno Unito soltanto nel nuovo anno. Lo spostamento dei prodotti sarà considerato, infatti, come un movimento intra-Ue, purché il soggetto interessato sia in grado di dimostrare che gli spostamenti sono iniziati prima della fine del periodo di transizione e si sono conclusi nel 2021 mediante un documento di trasporto o qualsiasi altro documento che indichi la data in cui è iniziato lo spostamento.

Se, invece, l'operatore non è in grado di provare che il trasporto è iniziato prima della fine del periodo transitorio, le merci saranno trattate come provenienti da Paesi terzi, con la conseguenza che si dovranno svolgere gli adempimenti doganali (anche se in forma semplificata fino al luglio 2021) all'importazione nel Regno Unito. Anche le merci trasportate per via aerea con un documento di trasporto unico, se imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, potranno giungere a destinazione come movimento intra-Ue. Le linee guida della Commissione europea prevedono, infatti, che se la circolazione è iniziata in un aeroporto dell'Unione europea prima della fine del periodo di transizione e si conclude in un aeroporto Uk dopo il 1° gennaio 2021, le merci conservano lo status unionale. Per quanto riguarda il servizio regolare di trasporto marittimo, se il viaggio è iniziato nel 2020 e la nave ha fatto scalo in un porto del Regno Unito, le merci che giungono a destinazione dopo la fine del periodo di transizione conservano la posizione di beni unionali. Non saranno richieste, pertanto, dichiarazioni doganali o ulteriori adempimenti.

© Riproduzione riservata

## Dazi: beni al vaglio dei nuovi requisiti di origine preferenziale

Analizzare il proprio catalogo di prodotti venduti nel Regno Unito, o acquistati da Uk, per valutare se rispettino i nuovi requisiti di origine preferenziale introdotti dall'Accordo del 24 dicembre 2020. Se tali condizioni non sono soddisfatte, occorrerà considerare la percentuale del dazio applicabile al confine con Uk, che renderà il bene meno competitivo e imporrà, probabilmente, una rivisitazione dei prezzi di vendita e una rinegoziazione delle forniture già concordate. Se, invece, il prodotto soddisfa le nuove regole di origine, allora avrà diritto all'esenzione totale dai dazi e i soli costi da prendere in considerazione sono quelli correlati alla necessità di espletare le procedure doganali in export e in import.

L'accordo concluso tra il Regno Unito e l'Unione europea lo scorso 24 dicembre segna una svolta importante per gli scambi commerciali tra i due Paesi, scongiurando l'ipotesi del no deal, ossia dell'applicazione delle sole regole base del Wto, con il ritorno dei dazi doganali e delle quote di importazione, com'era prima dell'ingresso di Londra nel mercato comune europeo. Va rilevato che, per la prima volta, un trattato di libero scambio assicura il generale azzeramento

dei dazi e delle quote di importazione, senza prevedere limitazioni a favore soltanto di alcune categorie di prodotti.

L'intesa chiaramente stabilisce il divieto, per il Regno Unito e per l'Unione europea, di applicare dazi doganali, sia all'importazione che all'esportazione, ma soltanto nei confronti di quei prodotti che possono definirsi «originari» dell'altra parte (articoli 5, 6 e 10 dell'Accordo). Un aspetto ancora poco chiarito, nei commenti relativi all'azzeramento delle tariffe doganali, è che i prodotti inglesi, per fruire del dazio zero all'importazione nell'Unione europea, devono rispettare perfettamente le regole di origine preferenziale previste dall'Accordo. In maniera del tutto simmetrica, anche la merce europea può ricevere l'agevolazione dell'annullamento di dazi e quote, al confine inglese, ma soltanto se in linea con le norme di origine preferenziale dettate dall'Accordo.

Un'impresa che vende abitualmente nel Regno Unito dovrà analizzare il ciclo produttivo del bene e verificare se questo rispetti le regole di origine previste dall'Accordo. Se tali condizioni sono soddisfatte, sarà possibile dichiarare l'origine preferenziale della merce e fruire del dazio zero al momento

dell'importazione in Uk. Allo stesso modo dovrà procedere un'impresa inglese che intenda vendere nel mercato comune dell'Unione. Non si tratta soltanto di riesaminare, rapidamente, l'origine doganale della propria offerta di prodotti nel Regno Unito, ma anche di valutare se le dichiarazioni del fornitore, sulla base delle quali è possibile dichiarare l'origine preferenziale del bene, mantengono la loro validità, in conseguenza della Brexit.

Lo scopo di questa due diligence sull'origine dei prodotti consiste anche nell'individuazione delle eventuali azioni correttive da compiere, affinché il bene possa avere diritto al dazio zero. Se, per esempio, il componente coreano di un prodotto che intendono vendere in Uk non mi consente l'accesso all'origine preferenziale, dovrò valutare se ci sono altri componenti, italiani o europei, in grado di sostituirlo. Questa attività, definita anche di «pianificazione doganale», consente di prevenire i rischi di contestazioni e di sfruttare al massimo le opportunità che l'accordo di libero scambio consente.

Le regole di origine preferenziale stabilite dall'accordo ricalcano in gran parte quelle previste nel trattato di libero scambio tra Unione europea e Giappone, in vigore dal

2019. Per i prodotti interamente ottenuti, come quelli derivati dall'agricoltura, dall'allevamento del bestiame e dalla pesca, l'origine doganale è semplice e non comporta problematiche.

Molto più frequenti, invece, sono i casi di prodotti realizzati mediante la trasformazione di materie prime estere o con l'impiego, nella lavorazione, di componenti realizzati in Paesi terzi, rispetto a Uk o all'Unione europea. Per queste situazioni, che rappresentano la maggioranza dei casi, le regole di origine sono ora stabilite dal testo dell'Accordo e, in particolare, dagli allegati Orig-1 e Origin-2, che richiedono un esame specialistico molto attento e puntuale.

In generale, la lavorazione idonea a fare acquisire l'origine è determinata secondo i consueti criteri: cambio della classifica doganale, un particolare processo produttivo, un valore o peso minimo di componenti non originarie o da altre specifiche regole previste dall'Accordo. Occorre però verificare, caso per caso e partendo dalla corretta classificazione doganale del prodotto, quale sia la concreta regola di origine stabilita dall'Accordo per il prodotto che sto analizzando.

© Riproduzione riservata